



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044

Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail: urp@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE LAVORO E CULTURA**

E-mail: settore.lavorocultura@provincia.cuneo.it

Via XX Settembre, 48 – 12100 Cuneo

Tel. 0171.445855 – Fax 0171.445861

PLDS/sv

Rif. progr. int. _____ Classifica: 12.11/000001-01

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. prec. _____

Protocollo, data e fascicolo da citare sempre nella risposta

Provincia di Cuneo



Prot.N.0021626 14/03/2013

F. 2013 12.11/000001-01

Tit. 12.11 Partenza

Spett.le

Pizzeria Scugnizzo di Adamo Giovanni

c.so Dante 42

12100 CUNEO

OGGETTO: Affidamento diretto per prestazioni di servizio in economia relativamente alla cena di lavoro. [CIG 4994625EEC]

Con la presente, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si comunica che, con **determinazione dirigenziale n. 885 del 14/03/2013 (qui allegata)** del Responsabile del Centro di Costo, si è provveduto ad affidare i servizi di prestazioni di servizio in economia relativamente alla cena di lavoro al costo di €. 300,00 (al lordo dell'IVA e degli oneri a qualsiasi titolo dovuti), consistenti nelle seguenti attività

a) Cena di lavoro venerdì 15 novembre 2013

a Codesto Spett.le operatore economico Pizzeria Scugnizzo di Adamo Giovanni – c.so Dante 42 – 12100 CUNEO – C.F. DMAGNN46C20L323F P.IVA.00645590043, con conseguente impegno di spesa di pari importo, il quale trova allocazione al Capitolo 812200 "Spese Sportello UNAR – prestazione di servizi" intervento 1080203 R.P. 2011 che presenta la necessaria disponibilità ai sensi dell'art.183 c.5 del D.Lgs 267/00 [imp. n. 3920/].

La formalizzazione dell'affidamento avviene mediante stipulazione di contratto tramite scambio di lettera commerciale con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei servizi, con le condizioni risolutive di cui alla L. 136/2010 e di cui ai commi 3 e 13 del D.L. 95/2012, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, in particolare l'art. 334 comma 2, in uno con l'art. 7 commi 4 e 10 del Regolamento provinciale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi.

In particolare, la formalizzazione avverrà a seguito della sottoscrizione da parte di Codesto Spett.le operatore di nota per accettazione, datata e sottoscritta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto legittimato ex lege, riportante tutti gli elementi indicati nella presente e nell'allegata determinazione oppure mediante restituzione di copia della presente, datata e sottoscritta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto legittimato ex lege, in segno d'accettazione dell'affidamento conferito,

Nel caso di riscontro di elementi ostativi rispetto a quanto dichiarato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), verrà disposta la decadenza dall'affidamento che, quindi, viene riconosciuto come risolutivamente condizionato. Conseguentemente, nulla sarà dovuto per le eventuali attività medio tempore compiute dall'affidatario.

Per le ulteriori condizioni risolutive, si precisa che

- nel caso in cui le transazioni, previste dall'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ciò comporterà la risoluzione di diritto dell'affidamento;
- l'affidamento è risolutivamente condizionato nel caso in cui sia disponibile la convenzione o lo strumento di acquisto di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012, nonché nel caso (se ed in quanto applicabile) di cui all'art. 1 comma 13 del citato D.L..

In particolare, per ciò che concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 (ivi compresi i propri obblighi di adempimento nei confronti dei sub-contraenti, il rispetto da parte degli stessi sub-contraenti e di comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 3 della citata legge). Si ribadisce il fatto che le transazioni, previste dall'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Si precisa che per gli eventuali sub-affidamenti e sub-contratti (non qualificabili in termini di subappalto, giusto il rinvio alla Deliberazione A.V.C.P. n. 299 del 19/11/2003 che supera la precedente impostazione data con Determinazione n. 6 del 27/02/2003, qualora il prestatore di servizi non abdichi al proprio ruolo - organizzazione dei mezzi e rischio d'attività-, trasferendo su altri la propria posizione contrattuale) eventualmente disposti in favore di società fornitrici, la Provincia non corrisponderà direttamente al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e non potrà essere solidalmente responsabile per eventuali mancati pagamenti, mancati versamenti contributivi e/o assicurativi o mancati adempimenti normativi posti in capo al soggetto affidatario (salvo quanto indicato dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P. (§. 3.2), nel caso di sub-affidamento diverso dal sub-appalto, quando lo stesso abbia specifica rilevanza ai fini dell'esecuzione della prestazione principale dell'appalto, valgono in pieno le regole dell'art. 3 della L. 136/2010. Conseguentemente, l'affidatario dei servizi dovrà garantire il rispetto del tracciamento con indicazione del CIG nelle causali delle modalità ammesse dalla legge (bonifico bancario, postale, ovvero altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni) per i pagamenti ai sub-affidatari e pretendere che gli stessi, a loro volta, rispettino le regole prescritte dall'art. 3 della L. 136/2010 (in primis, l'utilizzo di conti correnti dedicati). Ai sensi del §. 9 della suddetta determinazione, l'affidatario dei servizi che intenda effettuare dei sub-contratti deve inviare copia di tutti i contratti sottoscritti. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' ammesso, altresì, assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte secondo le modalità di legge (autocertificazioni), con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Su tali dichiarazioni o copie verranno fatti controlli a campione.

È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010 se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni elencate

- i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
- il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
- gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

Si precisa che la concreta liquidazione della somma avverrà soltanto dopo l'invio a quest'Amministrazione – Settore Cultura – Via XX Settembre 48 – Cuneo, della relativa fattura o in caso di nota di debito con l'applicazione della marca da bollo di euro 1,81 secondo le modalità pattuite.

Il Settore scrivente (referente della pratica, Vaccaneo Sandra Tel. 0171/445800 – e-mail vaccaneo_sandra@provincia.cuneo.it) resta a disposizione per qualsiasi informazione al riguardo.

Distinti saluti.

Si conferma per avvenuta accettazione

Data, 14/3/2013

Il Dirigente del Settore Lavoro e Cultura
Dott. Pier Luigi De Stefanis

Pizzeria "Scugnizza"
Firma leggibile del Legale Rappresentante
di ADAMO Giovanni
Corso Dante, 47 - Tel. 0171 87180
12100 CUNEO
Partita IVA 00645590043